



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Autorizzazione all'organismo denominato "Agroqualità SpA" ad effettuare i controlli per la denominazione "Olio di Roma", protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 7 aprile 2021.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visti** gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

**Vista** la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

**Visto** in particolare l'art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;

**Visto** il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante "Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate", che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

**Visto** il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;

**Visto** il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Visto** il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

**Visto** il decreto 7 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n.99 del 26 aprile 2021, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del predetto Regolamento (UE) n.1151/2012, alla denominazione "Olio di Roma", il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

**Considerato** che l'articolo 7 del disciplinare di produzione dell'"Olio di Roma" individua per il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare medesimo "Agroqualità SpA" con sede in Roma, viale Cesare Pavese n.305;

**Considerato** che con nota del 17 maggio 2021 "Agroqualità SpA" ha trasmesso il piano dei controlli definitivo per la denominazione "Olio di Roma", completo di modulistica e tariffario;

**Considerato** che il medesimo piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, è stato ritenuto conforme ed è stato trasmesso alla Regione Lazio, con nota n. 227956 del 17 maggio 2021, al fine di acquisire un parere di competenza;

**Considerato** che la Regione sopra citata, con nota n. 458555 del 23 maggio 2021, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla documentazione sopra citata;

**Considerato** che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione "Olio di Roma";

**D E C R E T A**

**Articolo 1**

**(Autorizzazione)**

"Agroqualità SpA" con sede in Roma, viale Cesare Pavese n.305, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione "Olio di Roma", protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 7 aprile 2021.

**Art.2**

**(Approvazione piano dei controlli e tariffario)**

Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione "Olio di Roma", presentati da "Agroqualità SpA" sono approvati.

MIPAAF - Segreteria VICO - Prot. Interno N.0239512 del 24/05/2021



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Articolo 3**

**(Obblighi del soggetto autorizzato)**

1. “Agroqualità SpA” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “Agroqualità SpA” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “Agroqualità SpA”, sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “Agroqualità SpA” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.

**Articolo 4**

**(Decorrenza e durata del provvedimento)**

1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 decorre dalla data del presente decreto e sarà valida fino all’approvazione del nuovo piano dei controlli da adeguare a seguito della registrazione da parte dell’Organismo comunitario o decadrà nel momento in cui l’Organismo medesimo dovesse respingere l’istanza di registrazione.
2. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “Agroqualità SpA” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

**Articolo 5**

**(Vigilanza)**

“Agroqualità SpA” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lazio, ai sensi dell’art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

**Articolo 6**

**(Obblighi di comunicazione)**

1. “Agroqualità SpA” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate nell'anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

2, "Agroqualità SpA" è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

**Articolo 7**

**(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)**

L'inosservanza, da parte di "Agroqualità SpA" delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale  
Dott. Roberto Tomasello  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)